

Allowate BAB van C4 C00 - face 47 000
Allegato "A" rep.61.602 fasc. 17.896 Art. 1 Denominazione - Sede - Durata
Per iniziativa dei Fondatori Promotori, è costituita la "FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO"
La Fondazione ha sede in Firenze
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata
Art. 2 Scopo
La Fondazione persegue scopi di pubblica utilità e non ha fine di lucro.
La Fondazione persegue in via esclusiva o principale attività di
interesse generale e di solidarietà sociale ponendo in essere le attività
rivolte alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente, con esclusione delle attività di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti, ed interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio ed in particolare al miglioramento della qualità e del
decoro urbano dell'area fiorentina, tramite azioni volte alla riduzione
del degrado ed all'innalzamento del senso civico dei cittadini e dei
frequentatori delle aree interessate, anche attraverso l'aiuto di
volontari, nel rispetto dell'ordinamento e delle norme di legge, in un
percorso condiviso tra Cittadini, Comune, Sovrintendenza, Forze
dell'Ordine, Società o Enti di Servizi ambientali (es. Alia Spa) ed altri
Soggetti
Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali, se non quelle direttamente connesse e accessorie,
integrative e siano secondarie e/o strumentali rispetto alle attività di
interesse generale
Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:
a. Promuovere, organizzare e gestire, in linea con le disposizioni comunali, operazioni volte al recupero ed al mantenimento della
bellezza dei luoghi, degli edifici e del verde pubblico, con azioni rivolte
al ripristino della pulizia, ordine e bellezza delle aree cittadine ed
all'eliminazione delle tracce di incuria delle stesse, con espressa
esclusione di attività, svolte in maniera abituale, relative alla raccolta
ed al riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
b. Promuovere le iniziative necessarie per stimolare il senso civico ed
educare alla cultura del rispetto, sensibilizzando gli operatori, le
associazioni, le istituzioni, l'università, la scuola, gli enti pubblici e
privati, gli altri enti no profit e l'opinione pubblica sulle pubbliche utilità
nascenti dalle finalità perseguite
c. Collaborare, attraverso l'organizzazione e la condivisione di progetti
comuni per la lotta al degrado, con Associazioni, Comitati ed
organizzazioni cittadine, coordinando il lavoro volontario anche
attraverso l'attribuzione predefinita della cura, anche temporanea, di
zone, quartieri, strade, parchi, giardini, e beni delle aree cittadine
d. Promuovere ed organizzare a tal fine percorsi di formazione inerenti
le proprie finalità
e. Promuovere e organizzare, in qualunque forma, manifestazioni ed
eventi per stimolare la raccolta di fondi da destinare alle finalità
dell'Ente ed alla realizzazione delle stesse
f. Curare la produzione di materiale editoriale, didattico, informativo e

divulgativo e favorirne la loro fruizione attraverso consultazione e
riproduzioneq. Compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative,
stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in
essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e
delle attività che ne costituiscono l'oggetto
Art. 4 Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal Fondo di Dotazione conferito dai Fondatori Promotori e dagli altri
soggetti che acquisteranno la qualifica di Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a
qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e
privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi
di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare il
patrimonio per il perseguimento dei fini istituzionali;
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad
incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo
Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal
Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento
prudenziali
La composizione e la consistenza del patrimonio anche se suscettibile
di essere modificate o integrate non potranno subire depauperamenti
rispetto al valore della dotazione iniziale
E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali
durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge
E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione
esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse
Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai
Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative
Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in
conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile
Art. 5 Proventi
Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone dei seguenti
proventi:
delle rendite del proprio patrimonio;
- degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;
- degli eventuali contributi a tal fine conferiti dai Fondatori e
Partecipanti;
di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati alla gestione;
dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altro provento a
qualsiasi titolo pervenuto, purché destinati alla gestione;
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a
seguito di convenzioni, e da enti privati;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi a tal fine

diffonde Art. 6 F Sono F Fondaz Alla For gli effet dichiari Fondaz denaro nelle m I Fond denaro Preven costitui ed esp In nes versati Fondaz Art. 7 I Acquis le final medes versam nell'imp Sono superic dal Co I requi regolai Ammir La qua Consig preser dall'inc La qui stesso. La qua di deca - rinun Fonda svo Fonda - non ( I Part ripeter Art. 8 Sono pur n

destinat - dei fo

dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione.----Art. 6 Fondatori------Sono Fondatori Promotori i soggetti risultanti dell'atto costitutivo della Fondazione.-----Alla Fondazione possono successivamente aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, altri enti e/o persone giuridiche che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Fondo di Dotazione, nella misura e nelle modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.---l Fondatori possono, inoltre, versare annualmente un contributo in denaro, da determinarsi in sede di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che non costituisce incremento del patrimonio della Fondazione, salvo diversa ed espressa previsione.-----In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione.-----Art. 7 Partecipanti------Acquisiscono la qualifica di Partecipanti, tutti coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei propri scopi, anche attraverso il versamento di una quota contributiva annua per le spese di gestione, nell'importo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.-----Sono Partecipanti Sostenitori coloro che effettueranno erogazioni superiori ad un importo stabilito specificatamente per detta categoria dal Consiglio di Amministrazione.----l requisiti per l'acquisizione della qualifica di Partecipante saranno regolamentati con apposita deliberazione del Consiglio Amministrazione.-----La qualifica di Partecipante si acquisisce a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.----La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale lo stesso sarà in regola con le disposizioni regolamentari relative.----La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, quando:---- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione:-----svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione:----non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo dovuto.----Partecipanti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.----/ Sono iscritti in un Albo Speciale, in numero illimitato, tutti coloro che pur non intendendo assumere obblighi fissi, si riconoscono nello

one e

iative.

rre in

fini e

li altri

ne a

≘nti e

tributi

che il

ı ad

) dal

nento

ttibile

nenti

nodo

ıpitali o la

tione

uelle

∕ersa ∍ dai

ione.

e, in

uenti

ıri e

ito a

fine

Statuto della Fondazione e intendono diventare Amici della stessa, prestando la propria attività gratuita e volontaria secondo le modalità egolamentate dal Consiglio di Amministrazione, a tutela della qualità
del decoro urbano
di iscritti all'Albo possono contribuire: versando una quota, a titolo di
beralità
La Fondazione opera per tenere informati gli iscritti all'Albo Speciale sui progetti futuri dell'Ente e per acquisire proposte e suggerimenti per
e attività da svolgere
e attività degli iscritti all'Albo saranno coperte da apposita polizza
assicurativaArt. 9 Organi
Gli organi della Fondazione sono:
L'Assemblea di partecipazione
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente della Fondazione.
L'Organo di controllo e di revisione
Art. 10 L'assemblea di partecipazione
'assemblea di partecipazione è costituita dai Fondatori e dai
Partecipanti, ad esclusione del Fondatore APPS che ha rinunciato al diritto avendo deliberato lo scioglimento
E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è regolarmente
costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
'assemblea di partecipazione:
a. nomina, su designazione dei Fondatori, i membri del Consiglio di
Amministrazione rappresentanti dei Fondatori stessi;
o. nomina il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
c. nomina l'Organo di controllo e di revisione;
d. formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, nonché sul Bilancio Preventivo e Consuntivo
L'assemblea di partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno ed
ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o
quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi mezzo
purchè accettato, da recapitarsi a ciascun Fondatore e Partecipante,
almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e del relativo ordine del giorno
In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere inviata
con almeno tre giorni di preavviso
Nel caso di impossibilità di intervenire alla riunione dell'Assemblea,
ciascun membro può delegare in forma scritta, altra persona. Non è
previsto limite di delega passiva
Art. 11 Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette consiglieri,
compreso il Presidente

Qualor Fonda: nomine ammin rispetto II Cons fino ac dalla n In case i consi del Co Art. 12 II Cor l'ammi In parl non attribu - nom specif - delik altri F dotazi - delib nonch - delit Angel - delit e di d favor€ - appr unitar Biland - appr - delil di inv immo alle fi - disp - deli altri e - delil - può D. Lg - ai s pubb degli assor - esa

Art. 1

Qualora, successivamente all'atto costitutivo, entrino a far parte della Fondazione altri soggetti Fondatori pubblici o privati. nomineranno il proprio rappresentante nel Consiglio amministrazione, che andrà a coprire uno dei posti disponibili nel rispetto del numero massimo previsto.-----Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 esercizi, e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, a decorrere dalla nomina, e i consiglieri possono essere riconfermati.-----In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.-----Art. 12 Poteri del Consiglio-----II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. ------In particolare, a titolo non esaustivo:-----nomina, al di fuori del suo seno, il Direttore, se necessario, attribuendogli i compiti inerenti la sua mansione;-----nomina eventuali commissioni di lavoro e né determina le funzioni specifiche;----delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissione di altri Fondatori, determinandone la quota da versare a Fondo di dotazione:----delibera sull'ammissione dei Partecipanti, valutandone le motivazioni, nonché sulla loro esclusione, e la quota di partecipazione;----delibera la misura minima della donazione da richiedere agli degli Angeli del Bello:----delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri in carica;----approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo;-----approva il regolamento delle attività di volontariato;----delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti con beneficio di inventario nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell'Ente;----dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;----delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed delibera gli acquisti nei limiti dei proventi previsti;----può avvalersi di personale che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017;-----ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CTS, assicura la sostanziale pubblicità di tutti i compensi a qualunque titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, a dirigenti nonché agli associati; ----esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente.-----Art. 13 Riunioni del Consiglio-----Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e

essa,

dalità

ualità

eciale

ıti per

\_\_\_\_\_

olizza

dai

ato al

nente

libera

ılio di

alle

no ed

no, o

ienti.

liante

1ezzo

ante.

luogo

ıviata

ıblea,

lon è

glieri,



potrà essere convocato ogni qual volta lo richiedano motivi di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa.----Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.----Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.-----Il Consiglio potrà essere convocato con qualsiasi mezzo telematico che garantisca l'avviso di avvenuta ricezione.----In caso di urgenza, il preavviso è limitato a tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.-----Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.-La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del segretario. inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.-----Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.-----Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.-----In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.-----Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.----l verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.-----Art. 14 II Presidente-----Presidente della Fondazione è nominato dall'assemblea di partecipazione.-----Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.-----Qualora non sia nominato il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere di amministrazione più anziano.------II Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.-----II Presidente:----convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;---vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;----predispone il Programma dell'Attività unitamente al Bilancio

Ammin - adotta - nomir eser Ammin Art. 15 E' nom dall'art Almen deve e Nel ca memb L'Orga dura ii bilanci L'Orga a) vigi princip b) vigi contat c) es civiche d) atte bilanc all'arti esiti d Esso revisio intera II cor proce agli a deterr Ai co debita un co Delle 1 com del C L'ora: dall'a E' for II Re confe Amm all'ult Lega dell'A annu

Preven

jenza	Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio di
suoi	Amministrazione:
1	- adotta i provvedimenti d'urgenza;
so la	- nomina procuratori determinandone le attribuzioni;
)	- esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di
invito	Amministrazione
, con	Art. 15 Organo di controllo e di revisione
	E' nominato l'organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti
natico	dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017
	Almeno un componente, o l'unico nominato, nell'Organo di controllo
o alla	deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro
	Nel caso di Organo di controllo collegiale, esso è composto da tre
ne in	membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti.
ari di	L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti e
e per	dura in carica 3 (tre) esercizi, e comunque fino all'approvazione del
quire ınti	bilancio dell'ultimo esercizio L'Organo di controllo:
ende	a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei
tario.	principi di corretta amministrazione;
utti i	b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
o dei	contabile e sul suo concreto funzionamento;
	c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
della	civiche, solidaristiche e di utilità;
	d) attesta, qualora redatto ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017, che il
ı dei	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
nieda	all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Nel bilancio sociale dà atto degli
	esiti del monitoraggio svolto
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la
:to di	revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito
	interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro
datti	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento
del	procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
ر ا	determinati affari
ı di	Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese,
sua	debitamente documentate, eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione
à di	Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali
del	l componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni
	del Consiglio di Amministrazione
za o	L'organo di revisione è nominato dall'assemblea, nei casi previsti
e di	dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017
	E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro
nei	Il Revisore legale resta in carica per tre esercizi e può essere
	confermato; decade dalla carica alla data del Consiglio di
	Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo
;	all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rieletto. Il Revisore
ınza	Legale, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria
	dell'Associazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redige
ncio	annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad
	7

uso del Consiglio di Amministrazione
Art. 16 Eserciziodal 18 Cannoia al 21 Dicambro di
L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
ogni annoArt. 17 Estinzione
La Fondazione si estingue:
- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi
istituzionali; del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi
patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato, anche di ufficio
Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la devoluzione del suo patrimonio ad altro ente o a finì di pubblica utilità, in via prioritaria ad Enti con finalità analoghe a quelli istituzionali, sentito il parere vincolante dei Fondatori e, se necessario, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge
Art. 18 Modifica denominazione
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore,
Art. 20 Norma transitoria
Durante la vigenza del Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'atto pubblico del 29 novembre 2018 non si applica l'art. 11, ove dispone che un nuovo Fondatore possa nominare un membro del Consiglio
acquisisce le funzioni di Organo di Controllo e, ricorrendone presupposti, anche quelle inerenti la Revisione legale dei conti di cu all'art 31 D. Los 117/17
F.to Moretti Giorgio - Daniela Musiu teste - Valentina Conforti teste - Rosanna Montano Notaio
Attesto io sottoscritta Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze che la presente copia è conforme all'originale e consta di n. quattordici e s rilascia per gli usi consentiti

Firenze 7 dicembre 2018

bre di

scopi

mezzi

za di

della teri e fini di quelli sario, ge 23 dalla

ut. 10 nella

tintivo

inque • la


zione

alle iteria,

erzo

nento O del Nuovo

**de**lle 2018,



9